

**CONVENZIONE
PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI MOBILITÀ IN SHARING CON BICICLETTE A PEDALATA
ASSISTITA E DI MICROMOBILITÀ ELETTRICA (MONOPATTINI) NEL TERRITORIO DEL COMUNE
DI FANO**

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____,

tra

L'Operatore economico _____, con sede legale in _____,
c.f. e p.iva _____, rappresentato da _____,
in qualità di _____ (di seguito, il "Gestore");

e

il Comune di Fano rappresentato dal Dott. Ing. Federico Fabbri nato a Pesaro il 11/06/1977,, in qualità di Dirigente del Settore V Lavori Pubblici, che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, codice fiscale e partita IVA 00127440410.

L'Operatore economico e il Comune di Fano di seguito congiuntamente come le "Parti" e disgiuntamente come la "Parte";

PREMESSO CHE

La strategia d'intervento per la promozione della mobilità sostenibile persegue, oltre alla riduzione continua degli impatti della mobilità sull'uomo e l'ambiente, l'obiettivo di favorire l'utilizzo delle modalità di trasporto più sostenibili.

VISTA la Delibera di Giunta n. 321 del 03/08/2022 con la quale l'Amministrazione ha dato mandato al Dirigente del Settore V – LL.PP. di attivare con la massima urgenza il Servizio di mobilità in sharing con biciclette a pedalata assistita e monopattini elettrici nel comune di Fano;

VISTA la Determina dirigenziale n. 1816 del 12/08/2022 ad oggetto *Approvazione schema di avviso pubblico e relativi allegati per l'individuazione di un soggetto unico interessato e in grado di svolgere i servizi di mobilità in sharing con biciclette a pedalata assistita e di micromobilità elettrica (monopattini) nel territorio del comune di Fano;*

CONSIDERATO che il Servizio Lavori Pubblici ha predisposto e pubblicato l'avviso pubblico precedentemente evidenziato, in relazione all'esame delle offerte pervenute, come risulta da verbale agli atti d'ufficio, è stata assegnata all'operatore economico _____ la possibilità di gestire il servizio in sharing di noleggio monopattini elettrici con sistema free floating nel territorio del Comune di Fano.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

1. PREMESSE E OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Con la presente Convenzione le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla gestione dei servizi di mobilità in sharing con biciclette a pedalata assistita e di micromobilità elettrica (monopattini) nel territorio del comune di Fano (di seguito, i "Servizi").

2. IMPEGNI DEL SOGGETTO GESTORE DEI SERVIZI

a) I Servizi devono essere assicurati continuativamente 7 giorni su 7 ed in tutte le 24 ore del giorno. È data facoltà al Gestore di sospendere momentaneamente i Servizi, qualora si verificassero situazioni che possono

compromettere potenzialmente la sicurezza degli utenti (es. condizioni metereologiche avverse), dandone preventiva e tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale tramite PEC. Analoga comunicazione deve essere effettuata tempestivamente verso gli utenti, con gli opportuni mezzi.

b) Le aree di interesse per i Servizi di sharing dovranno essere comprese all'interno del centro abitato di Fano e verranno in seguito specificate e concordate con l'Amministrazione comunale in apposita planimetria. Allo stesso modo verranno previste e concordate eventuali limitazioni di circolazione.

c) Il Gestore, ai fini dello svolgimento del servizio, dovrà mettere a disposizione degli utenti un numero di monopattini elettrici non inferiore a n.50 unità (numero minimo di mezzi effettivamente disponibili nel periodo invernale) che dovrà essere incrementato in relazione alla domanda degli utilizzatori a richiesta dell'Amministrazione comunale. Il numero dei monopattini dovrà variare in relazione alla domanda fino ad un massimo di 200 unità. Detto limite potrà essere derogato previo accordo con l'Amministrazione comunale.

d) Il Gestore dovrà mettere a disposizione degli utenti un numero di biciclette a pedalata assistita non inferiore a n.50 unità (numero minimo di mezzi effettivamente disponibili nel periodo invernale) che dovrà essere incrementato in relazione alla domanda degli utilizzatori a richiesta dell'Amministrazione comunale. Il numero delle biciclette a pedalata assistita dovrà variare in relazione alla domanda fino ad un massimo di 150 unità. Detto limite potrà essere derogato previo accordo con l'Amministrazione comunale.

e) Il Gestore dovrà garantire un servizio di call-center attivo 24 ore su 24 nel periodo di erogazione dei Servizi.

f) I Servizi dovranno essere disponibili nel territorio comunale secondo lo schema a flusso libero meglio conosciuto come "free floating". Il Gestore concorderà con l'Amministrazione comunale dove collocare i monopattini elettrici e le biciclette a pedalata assistita nella città con sistemi di incentivazione per favorire la sosta nelle aree prestabilite.

g) I Servizi dovranno essere resi disponibili all'utenza senza nessun elemento di esclusione, fatte salve le norme disciplinari in relazione ai regolamenti forniti all'atto di iscrizione ai Servizi, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

h) I corrispettivi di utilizzo a carico dell'utilizzatore finale devono includere tutti i costi legati all'utilizzo del veicolo, inclusi quelli relativi all'alimentazione e ogni altro elemento legato all'uso dello stesso, quali la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'assicurazione, ecc;

i) Con cadenza semestrale, dovranno essere effettuate indagini per rilevare il livello di soddisfazione del cliente (c.d. customer satisfaction) da concordare con il settore V – Lavori Pubblici del Comune di Fano, con il quale verranno condivise le metodologie e i risultati finali;

l) Il Gestore assumerà a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone, inclusi gli utenti dei Servizi, e/o beni di proprietà del Comune o di terzi, imputabili direttamente o indirettamente al Gestore stesso o alle persone di cui debba rispondere, per eventi e/o comportamenti conseguenti all'esecuzione dei Servizi.

Il Comune potrà trattenere dalla polizza fideiussoria (di cui alla lettera r) il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.

È escluso in via assoluta ogni compenso al Gestore per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisionali, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

È obbligo dell'Aggiudicatario stipulare:

A. Una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) avente:

a) per oggetto il servizio di mobilità in sharing con biciclette a pedalata assistita e il servizio per la micromobilità elettrica (monopattini) nel territorio del comune di Fano;

b) un massimale unico per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00. Il contratto dovrà altresì prevedere le seguenti clausole:

- l'equiparazione ai terzi di collaboratori, volontari, stagisti ed ogni e qualsiasi figura non rientrante nella garanzia RCO di cui sotto in caso di danni subiti in occasione di lavoro e/o servizio;
- la specifica inclusione nel novero dei terzi degli utenti del servizio;
- l'inclusione della responsabilità civile "personale" dei prestatori di lavoro del Gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti normative in materia di lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti ed ogni e qualsiasi altra persona fisica al servizio del Gestore nell'esercizio delle attività svolte;
- la copertura dei danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il Gestore ha in consegna e/o custodia;

B. Una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso dipendenti (RCO) avente un massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00 con sotto limite per persona lesa non inferiore a € 1.500.000,00.

Il testo delle polizze, riportanti le garanzie sopra richieste, dovrà essere sottoposto dall'Aggiudicatario in bozza al Comune ed acquisire il preventivo assenso dello stesso prima della loro sottoscrizione.

Le polizze dovranno essere stipulate espressamente per i Servizi, così come disciplinati dalla Convenzione e dovranno essere presentate in originale, debitamente quietanzate prima dell'avvio della gestione. I successivi pagamenti del premio assicurativo dovranno essere giustificati presentando la quietanza riportante la data di pagamento.

L'Aggiudicatario non potrà esercitare alcuna attività nell'eventuale periodo di mancata copertura assicurativa.

In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l'Aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente avviso pubblico, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Aggiudicatario, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (due milioni.00).

L'Aggiudicatario si impegna a fornire al Comune le copie delle quietanze del pagamento dei premi entro 30 giorni dalle scadenze contrattuali annuali.

m) I monopattini elettrici e le biciclette a pedalata assistita in servizio dovranno essere controllati in modo tale da assicurare una perfetta efficienza dei veicoli. Non potranno essere utilizzati per il servizio di sharing mezzi che abbiano più di un anno di immatricolazione. Gli stessi dovranno possedere adeguati livelli di sicurezza conformi alla normativa vigente.

n) I costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione, sostituzione di parti o dell'intero mezzo ed il recupero dei mezzi nel caso siano localizzati in altri comuni, all'interno di spazi privati o in luoghi non stradali (scarpate, canali, ecc) sono a carico del Gestore. A carico del Gestore sono, altresì, le eventuali comunicazioni e i richiami agli utenti circa la sospensione dei servizi nel caso di non idoneo utilizzo dello sharing. Il sistema così come descritto nel presente documento non comporterà alcun impegno e spesa per l'Amministrazione comunale. Tutti gli oneri economici per attuare il servizio in oggetto saranno completamente a carico della Società che si aggiudicherà il presente avviso pubblico.

o) Dovrà essere garantito un servizio di pronto intervento e controllo dei monopattini elettrici e delle biciclette a pedalata assistita in servizio, pronto a rimuoverli o spostarli entro le 24 ore dalla segnalazione in caso di disservizio, abbandono o posteggio irregolare, pena la rimozione da parte del Comune con imputazione dei costi a carico del Gestore. Dovranno essere forniti al Comune di Fano i recapiti presso i quali attivare il pronto intervento (numeri telefonici, e-mail) dell'operatore. Il servizio di pronto intervento dovrà essere attivo 365 giorni e disponibile 24 ore su 24.

p) Il Gestore dei Servizi in sharing dovrà dotarsi di una base logistica all'interno del territorio comunale o adiacente e dovrà comunicare il nominativo del Responsabile operativo nonché un numero di cellulare di contatto ed indirizzo di posta elettronica certificata per ogni evenienza attivo 7 gg/24h.

q) E' fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere la Convenzione, pena la risoluzione ipso iure della stessa, per fatto e colpa del Gestore. Non è ammessa la gestione dei Servizi da parte di terzi, salvo la gestione del controllo in loco, recupero e spostamento dei mezzi.

r) **Il Gestore deve produrre una polizza fideiussoria** per un importo pari a € 20.000,00 per l'intera durata della Convenzione;

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile; nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Fano.

s) Il Gestore dovrà attivare obbligatoriamente una adeguata azione di informazione nei confronti degli utilizzatori circa le regole di utilizzo, fra le quali quelle relative alla sicurezza stradale, al rispetto dei pedoni e degli altri utenti della strada, alla velocità e alle modalità consentite di sosta.

t) In caso di situazioni particolari, manifestazioni o necessità di ordine pubblico, su richiesta del Comune di Fano il Gestore in tempo utile dovrà recuperare e spostare in altro luogo i mezzi posizionati nell'area interessata.

u) La ricarica delle batterie e la modalità della stessa deve avvenire nel totale rispetto della normativa nazionale ed europea e a totale carico e responsabilità del Gestore dei Servizi in sharing.

v) La sosta dei mezzi in sharing deve rispettare le norme del Codice della Strada nonché dei regolamenti di attuazione, delle ordinanze viabili e quanto indicato nella deliberazione di Giunta comunale.

w) I monopattini elettrici e le biciclette a pedalata assistita in sharing dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche espresse dalla normativa italiana ed europea vigente.

x) Il Gestore dovrà attuare un adeguato piano di comunicazione, sensibilizzando l'utilizzatore a rispettare quanto prescritto dalla normativa vigente con particolare attenzione alla sicurezza stradale.

y) Il Gestore dovrà rispettare tutte le leggi e i regolamenti italiani vigenti, dotarsi a propria cura e spese di tutti i necessari permessi, certificati e nulla-osta relativi alla erogazione e gestione del servizio in oggetto, nonché applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e contributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria;

z) Il Gestore terrà indenne il Comune ed il personale da esso dipendente da ogni pretesa, azione e ragione che possa derivargli da terzi, in dipendenza della Convenzione, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la gestione dei Servizi.

Il Gestore garantisce la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli su strada ed acconsentire a controlli periodici a campione delle biciclette a pedalata assistita e dei monopattini da parte del Comune di Pesaro tramite propri rappresentanti. Nel caso in cui da tali controlli, o segnalazioni di utenti, dovessero emergere problematiche e criticità meritevoli di interventi di manutenzione, il Gestore dovrà entro 24 ore, dalla comunicazione del Comune di Pesaro, ritirare il mezzo affinché sia riparato.

Il Gestore garantisce che la carta del servizio e il contratto tipo utilizzati per l'erogazione dei Servizi corrispondono a quelli inviati all'Amministrazione con l'Allegato A) Istanza di partecipazione all'Avviso pubblico per l'individuazione di un unico soggetto interessato a svolgere i servizi di mobilità in sharing con biciclette a pedalata assistita e di micromobilità elettrica (monopattini) nel territorio del Comune di Fano.

La garanzia di cui alla lettera r) sarà riscossa dal Comune di Fano in tutti i casi in cui:

- si dovessero sostenere costi per la rimozione dei mezzi che ostacolano la normale circolazione stradale o per il mancato recupero degli stessi;
- nel caso in cui il Gestore interrompa il servizio erogato prima della conclusione della presente Convenzione senza aver dato un preavviso di almeno 60 giorni consecutivi via PEC.

3. IMPEGNI DEL COMUNE DI FANO

Il Comune di Fano si impegna a coadiuvare e supportare le attività di promozione e comunicazione in capo al Gestore e a continuare la promozione della mobilità sostenibile, con particolare riferimento ai percorsi ciclabili ed alle zone 30 al fine di incentivare la sicurezza degli spostamenti con mezzi innovativi a propulsione elettrica.

Il Comune di Fano non assume alcuna responsabilità conseguenti ai rapporti del Gestore con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera, gestori, utenti e terzi in genere.

4. CARATTERISTICHE DELLA FLOTTA

I monopattini devono essere elettrici e omologati, idonei alla circolazione su strada nel rispetto del Codice della strada, delle prescrizioni contenute nel Decreto Legge n.162 del 30 dicembre 2019 convertito con modifiche in Legge n.8 del 28/02/2020 con particolare riferimento all'art.1 comma 75 e seguenti della Legge n.160 del 27/12/2019, nonché rispettare le prescrizioni e gli standard nazionali (Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti 4 giugno 2019) ed europei vigenti;

Le biciclette devono essere a pedalata assistita, elettriche e omologati, idonei alla circolazione su strada nel rispetto del Codice della strada, nonché rispettare le prescrizioni e gli standard nazionali (Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti 4 giugno 2019) ed europei vigenti.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di rivedere le condizioni, i requisiti oggettivi, gli standard minimi dei Servizi nell'interesse degli utenti, sulla base di eventuali segnalazioni che verranno recapitate all'Amministrazione o in base all'entrata in vigore di nuove normative in materia.

5. DURATA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione sottoscritta tra il Comune di Fano e il Gestore avrà validità di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Alla scadenza della convenzione e sulla scorta dell'andamento del servizio, l'Amministrazione potrà a sua insindacabile discrezione:

- valutare l'eventuale proroga della Convenzione in accordo con il Gestore;
- pubblicare una nuova manifestazione di interesse;
- attingere dall'elenco dell'eventuale graduatoria formata a seguito del presente avviso pubblico.

6. REVOCA E RISOLUZIONE

Il Comune di Fano si riserva la facoltà di revocare la presente Convenzione nelle seguenti ipotesi:

- accertata la non sussistenza dei requisiti autodichiarati in sede di Avviso pubblico o perdita successiva degli stessi;
- mancato rispetto degli standard prestazionali dei Servizi di cui all'art. 4 della presente Convenzione;
- la perdita dei requisiti o l'alterazione delle caratteristiche dichiarate nella proposta di gestione del servizio di cui all'Avviso pubblico;
- insoddisfazione degli utenti in relazione ai servizi erogati dal Gestore.

L'Amministrazione provvederà a comunicare per iscritto al Gestore la mancanza riscontrata. Se entro 7 giorni dalla data di spedizione o avvenuta ricezione via PEC non sarà ottemperata la richiesta dell'Amministrazione, la stessa procederà a revoca, senza che la stessa Società possa pretendere nulla.

L'Amministrazione potrà in ogni caso e in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni inviato a mezzo PEC, disporre il recesso anticipato della convenzione in essere senza che la stessa Società possa pretendere nulla.

In caso di ripetute inadempienze delle obbligazioni a carico del Gestore di cui alla presente Convenzione, il Comune di Fano si riserva di risolvere la Convenzione, interrompendo la prosecuzione dell'attività.

A tal fine, in caso di una o più inadempienze, il Comune di Fano comunicherà tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, di provvedere ad eliminare tale criticità entro un tempo massimo di 7 giorni dal ricevimento della stessa. In caso di mancato adempimento entro il termine prefissato si provvederà alla risoluzione della Convenzione.

Si precisa inoltre che saranno ammissibili un massimo di n. 3 (tre) richiami scritti per la durata della Convenzione e pertanto, se dopo aver ricevuto n. 3 richiami scritti, anche se risolti nei tempi richiesti, si ponessero le condizioni per un quarto richiamo, si provvederà alla risoluzione della presente Convenzione.

In caso di Risoluzione della Convenzione, il Gestore è obbligato a rimuovere la flotta entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso. In caso di ritardo/inadempimento nella rimozione, essa verrà effettuata dal Comune di Fano, con costi a carico del Gestore.

In caso di revoca ovvero risoluzione, l'Amministrazione sarà libera di indire un nuovo avviso per l'individuazione di soggetti interessati a gestire i servizi in sharing o attingere dall'elenco dell'eventuale graduatoria in essere.

7. AUTORIZZAZIONI E GARANZIE

Il Gestore dovranno possedere tutti i titoli richiesti dalla normativa pro tempore vigente per l'erogazione dei Servizi.

8. ESCLUSIVITÀ DEI SERVIZI

I Servizi sono affidati al Gestore in maniera esclusiva dalla firma della Convenzione per il solo periodo di validità della stessa, salvo eventuale proroga della durata.

9. AVVIO DEL SERVIZIO

La presente convenzione costituirà allegato alla SCIA per l'attività di noleggio senza conducente da presentare al SUAP per l'avvio da parte del gestore del servizio.

10. COMUNICAZIONE

Il gestore si impegna a concordare con il Comune di Fano la modalità ed il contenuto di qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione della presente Convenzione o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto della presente Convenzione.

Ogni comunicazione tra le Parti prevista dalla presente Convenzione dovrà essere inviata per iscritto via pec ai seguenti indirizzi:

per il Comune:

pec: comune.fano@emarche.it

per il Gestore:

pec:.....

11. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La Convenzione non attribuisce al Comune di Fano alcun diritto di proprietà anche intellettuale relativo ai documenti messi a sua disposizione dal Gestore, ovvero ai documenti e ai dati che verranno elaborati dal medesimo in adempimento dei Servizi.

Ogni dato raccolto, rilevato ed elaborato deve essere messo a disposizione del Comune in forma chiara, strutturata e in formati condivisi.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 ("Codice Privacy") e del Regolamento Europeo n. 679/2016, e del D.Lgs. 101 del 10/08/2018, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Convenzione. In ogni caso il Comune nell'esecuzione della Convenzione si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Codice Privacy consultabile sul sito internet del Comune di Fano.

13. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

La presente Convenzione è governata e interpretata secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione della presente Convenzione o che in qualsiasi modo sorga in relazione alla stessa, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Pesaro.

Qualsiasi modifica o deroga della presente Convenzione dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

La Convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26/10/1972.

Fano, li _____

Per il Gestore

Per il Comune

Formano oggetto di espressa sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 342 c.c. le norme della presente Convenzione relative a: art. 2. Impegni del soggetto Gestore dei Servizi; 6. Revoca e risoluzione; 12. Legislazione applicabile, controversie, foro e varie; che a tal fine vengono approvate specificatamente.

Per il Gestore

Per il Comune
